



Regolamento per la Frequenza Volontaria presso le Strutture dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari

PREMESSA

Scopo del presente Regolamento è disciplinare la frequenza volontaria, all’interno dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari, da parte di studenti, diplomati, laureati con finalità di apprendimento delle attività sanitarie, tecniche e amministrative espletate dall’Azienda.

Il presente Regolamento non si applica nei casi di tirocini e stage formativi disciplinati da specifica normativa e da convenzioni sottoscritte dall’Azienda con Istituzioni Universitarie, scolastiche o di formazione professionale, e nei casi di percorsi formativi rivolti a personale dipendente di altre aziende, che prevedono specifici accordi tra le rispettive Direzioni.

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la frequenza volontaria presso le strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e fa riferimento alle indicazioni contenute nelle linee guida della Regione Sardegna, in particolare per quanto concerne le modalità di effettuazione.

Art. 2

Sono ammessi alla frequenza volontaria soggetti estranei ai ruoli dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari in possesso di qualifiche professionali giuridicamente riconosciute, oltre alle eventuali iscrizioni ad albi, collegi e ordini, purché vi sia in Azienda almeno un dipendente di pari qualifica che possa monitorarne l’apprendimento.

Art. 3

Le richieste di frequenza volontaria, da presentare su apposita modulistica (allegato 1), corredate del parere favorevole del Dirigente Responsabile della Struttura ospitante e di tutta la documentazione prescritta, devono essere inoltrate al Dirigente Responsabile del Servizio Affari Giuridici ed Istituzionali.

Art. 4

L’ammissione alla frequenza sarà disposta dal Servizio Affari Giuridici ed istituzionali con apposita dichiarazione di regolarità della documentazione presentata, e sottoscritta dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, salva la possibilità di motivato diniego.



Art. 5

La frequenza può essere autorizzata, per un periodo non superiore ai sei mesi, riconfermabili solo nel caso in cui non ci siano richieste analoghe di frequenze nella stessa Struttura, se queste non possono essere soddisfatte contemporaneamente. Al termine del periodo di frequenza autorizzato e per l'eventuale rinnovo per ulteriori sei mesi, gli interessati dovranno ripresentare la domanda di ammissione prima della scadenza, con la procedura di cui al presente Regolamento.

Art. 6

I volontari sono osservatori, ai fini di studio, formazione o ricerca, delle attività svolte nelle unità operative, servizi e presidi dell'Azienda. Non possono esercitare direttamente mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze tecnico-professionali del personale dipendente o convenzionato, né sostituirlo.

La frequenza, in quanto volontaria, non instaura con questa Azienda alcun rapporto di impiego, di qualsiasi natura, ed il volontario non ha alcun obbligo di dipendenza.

Art. 7

Le modalità di frequenza (periodi, orari, obiettivi formativi, valutazione) sono disposte, direttamente o per delega, dai Dirigenti Responsabili delle Strutture interessate, che hanno in qualsiasi momento la facoltà di revocare o sospendere la frequenza stessa, sia per motivi organizzativi che disciplinari, o per il venir meno dei requisiti e/o condizioni richieste per l'autorizzazione.

Art. 8

Non può essere ammessa alla frequenza l'aspirante in stato di gravidanza per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (D.Lgs nr. 151/2001).

Art.9

Il Dirigente della Struttura ospitante è direttamente responsabile delle attività svolta da chi viene ammesso alla frequenza volontaria, soprattutto riguardo alle cautele da osservare ed al rispetto delle norme sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché della privacy.

Il volontario è direttamente responsabile, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, degli atti compiuti durante l'attività, anche se autorizzati dal Dirigente della Struttura ospitante.

L'Azienda si riserva in ogni caso di agire nei confronti del volontario, anche in rivalsa, ricorrendone i presupposti.



Art.10

Gli ammessi alla frequenza volontaria hanno l'obbligo di contrarre, prima dell'inizio dell'attività, le necessarie polizze assicurative, con i seguenti tetti minimi di massimale di garanzia determinati dall'Azienda:

- "Infortuni" con estensione alla malattia contratta durante la frequenza, per causa derivante dall'attività di frequenza medesima: € 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00) per morte ed € 155.000,00 (centocinquacinquemila/00) per invalidità permanente;
- "Responsabilità civile verso terzi", compresi i dipendenti, i beni e le attrezzature dell'Azienda: € 1.000.000,00 (un milione) unico.

La frequenza, in ogni caso, avviene esclusivamente a rischio del volontario;

Art. 11

Un certificato di frequenza potrà essere rilasciato, su richiesta dell'interessato, con l'indicazione del periodo e dell'effettivo numero di ore effettuate, dal Dirigente Responsabile della Struttura ospitante.

Art.12

Il presente regolamento approvato con delibera aziendale, entra in vigore dalla sua pubblicazione all'albo aziendale.